



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella solita sala delle adunanze,
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco	Sì
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere	Sì
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Consigliere	Sì
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere	Sì
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere	Sì
6. DE NARDO FABIO - Consigliere	Sì
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. CORSATO MARIO - Consigliere	Sì
10. OGGERO MAURO - Consigliere	Sì
11. MAZZETTO STEFANO - Consigliere	Sì

Assegnati n. 10

Risultano assenti i signori consiglieri: =

Presenti n. 11

In carica n. 10

Risulta presente l'Assessore esterno VAI Alessandra

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor Gavazza Andrea nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signor MUSSO Dr. Giorgio.
- La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MUSSO Dr. Giorgio

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALLEISE Rag. Donatella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

Visto l'art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 così come approvato dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per i c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

Richiamato il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata Legge di Stabilità 2014 che definisce soggette ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 708 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1 comma 380 lett. g) della L n. 228/2012, che dà facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in L. n. 80/2014, che, a decorrere dal 2015, considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante l'IMU, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- comma 10 lettere a) e b): intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e.i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base

imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, purchè diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:

- 1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 2) il contratto deve essere registrato;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9);
- 4) deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali (entro 30 giugno dell'anno successivo)
 - comma 10 lettere c) e d) e comma 13: intervenendo sull'art. 13 commi 5 e 8-bis del DL n. 201/2011, viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU; viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio di esenzione per i terreni collinari/montani già previsto per l'ICI (Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993), stabilendo comunque l'esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; vengono contestualmente confermate le esenzioni per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - comma 10 lettera e): modificando l'art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;
 - comma 15: integrando l'art. 13 comma 2 lettera a) del DL n. 201/2011, viene previsto che l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - comma 17: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;
 - comma 20: per l'anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di euro al Fondo IMU/TASI, già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa dei vincoli alla fissazione delle aliquote;
 - commi da 21 a 24: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
 - comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;
 - commi 53: con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 13 del DL n. 201/2011, viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, la riduzione al 75% dell'IMU dovuta, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

Considerato che l'art. 1, comma 37, della Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha previsto la conferma del blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2018 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2017, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio integrale di copertura dei costi.

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2018 le stesse aliquote IMU già previste per il 2017, tenuto conto del ristoro integrale del minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni agevolative contenute nella Legge n. 208/2015, al fine di garantire il pareggio di bilancio;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28/02/2018;
-
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n.ro 38 del 15/02/2018, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali al 31/03/2018

Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 15.05.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale provvedeva ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare l'art. 52 che dispone l'adeguamento automatico alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di confermare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 le aliquote già applicate lo scorso anno:

- aliquota ordinaria IMU del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 16 del Regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

- aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 9 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nonché le aree fabbricabili;

- aliquota agevolata IMU al 8,0 per mille ai terreni agricoli

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC ed in particolare l'art. 52 che dispone l'adeguamento automatico alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa di riferimento in relazione alle diverse tipologie di immobile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta.

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco dell'argomento inerente la conferma dell'aliquota e detrazione Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2018.

Dando atto che per il testo integrale degli interventi si fa riferimento alla registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 19 marzo 2018, che si conserva agli atti.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. =
Astenuti	n. 3 (Corsato Mario, Oggero Mauro, Mazzetto Stefano)

D E L I B E R A

Di approvare come approva la proposta di deliberazione come allegata e trascritta sopra.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to GAVAZZA Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MUSSO Dr. Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 28/03/2018

Li, 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSSO Dr. Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 19-mar-2018

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSSO Dr. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

28/03/2018

Il Segretario Comunale
MUSSO Dott. Giorgio